CORTE DEI CONTI - AMM_ATT_BOL - AA_BZ - 0000328 - Interno - 22/05/2020 - 13:47

CORTE DEI CONTI
RECHNUNGSHOF

SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE TRENTINOALTO ADIGE SEDE BOLZANO *Amministrazione attiva*	KONTROLLSEKTION FÜR DIE REGION TRENTINO-SÜDTIROL SITZ BOZEN *Verwaltung*

CONDIZIONI CONTRATTUALI PARTICOLARI

Art. 1 - Contesto ed obiettivi

Le condizioni di seguito riportate disciplinano il rapporto fra l'Amministrazione Corte dei conti (di seguito "Amministrazione") e l'Impresa affidataria (di seguito 'Impresa' avente ad oggetto, l'espletamento del servizio di pulizia e igiene ambientale dei locali (uffici, aree comuni e archivi) della sede della Corte dei conti in Bolzano, viale Druso 36/ A.

Art. 2 Disciplina del Servizio

I rapporti tra le parti sono regolati:

1. dalle presenti Condizioni contrattuali, nonché dal Capitolato Tecnico, dal Patto d'Integrità e dal Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze (D.U.V.R..I) che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
2. dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
3. dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
4. dalle altre disposizioni anche regolamentari, inclusi i Capitolati d'Oneri Generali e Speciali relativi al bando Mepa "Servizio di igiene ambientale e disinfestazione e di sanificazione degli impianti", dalle norme in materia di contabilità in vigore di cui l'affidatario dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non materialmente allegate, formano parte integrante del presente contratto;
5. dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato nonché, in generale, dalla legge italiana.
6. Nel sottoscrivere per accettazione le presenti condizioni, codesta Società:

a) dichiara ai sensi dell'art. 1, comma 42, della legge 6 novembre 20.12, n. 190 (legge anticorruzione) che ha introdotto il comma 16 ter all'art. 53 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della Corte dei conti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno

esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione;

b) dichiara ai sensi dell'art. 1, comma 9, lett. e) della L. 190 del 2012, date le dimensioni della Società, che non è a conoscenza dell'esistenza di rapporti di parentela e/o affinità fra i propri dipendenti e/o altri soggetti della propria struttura con i dipendenti di codesta Amministrazione;

c) si impegna a far osservare a tutti i propri dipendenti e collaboratori le disposizioni del "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici della Corte dei conti", emanato in attuazione del D.P.R. n. 62/2013, visionabile nel link "Amministrazione trasparente" del sito della Corte dei conti (www.corteconti.it);

d) si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i propri dipendenti nel settore di competenza, nonché a far fronte agli obblighi di legge in materia di previdenza, assistenza e assicurazione e a tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente riferiti all'intera situazione aziendale rilevata alla data della richiesta;

e) si impegna ad adempiere tutti gli obblighi di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. e, segnatamente, a quelli di cui all'art. 3, da intendersi qui integralmente trascritti e riportati.

L'inosservanza delle predette disposizioni comporterà la risoluzione del rapporto negoziale e l'applicazione delle conseguenti sanzioni.

Le presenti Condizioni di Contratto, anche nelle loro singole disposizioni, sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere vincolante contenute in leggi o regolamenti vigenti o che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi peggiorative per L'Impresa contraente, quest'ultima rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere, salvo quanto previsto dagli artt. 17 e 18 delle presenti Condizioni contrattuali.

Art. 3 - Oggetto e modalità del servizio

Oggetto dell'appalto è l'affidamento di tutti i servizi afferenti al servizio di pulizia e igiene ambientale, dei locali utilizzati dall'Amministrazione siti nell'edificio di viale Druso 36/A in Bolzano come descritti nel "Capitolato tecnico".

Si precisa che per attività di pulizia e igiene ambientale si intendono "quelle che riguardano il complesso di procedimenti ed operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti e ambienti" e "quelle che riguardano il complesso di procedimenti ed operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante la distruzione o inattivazione di agenti patogeni t'.

Il servizio dovrà essere eseguito da personale specializzato dotato delle attrezzature, dei materiali e dei prodotti conformi alle caratteristiche di legge a garanzia della sicurezza di persone.

L'Impresa dovrà rispettare la legislazione vigente per la raccolta, differenziazione e conferimento dei rifiuti solidi di tipo urbano, ed in particolare, provvedere alle attività relative allo svuotamento e l'allontanamento dei raccolti differenziatamente (carta, imballaggi in plastica, vetro e lattine, materiali residui

ecc.) in appositi contenitori all'interno degli ambienti.
L'Impresa provvede allo svuotamento degli appositi contenitori posti all'interno dell'immobile ed il conferimento del materiale nei punti di raccolta presenti nelle aree pubbliche contigue secondo le modalità previste dal regolamento comunale di Bolzano in materia; quanto raccolto dallo svuotamento dei cestini, dovrà essere posto in sacchi a traspirazione zero. .
Per motivi di sicurezza è richiesta, per lo svolgimento dei servizi, la presenza contemporanea di n. 2 operatori dei quali l'impresa dovrà fornire le generalità.
Le pulizie giornaliere dovranno essere svolte dopo l'orario di chiusura degli uffici o, comunque, nel tardo pomeriggio, dal lunedì al venerdì dalle ore 18:00 e verranno concordate con l'Amministrazione le giornate utili per i servizi con diversa periodicità. Il relativo calendario dovrà essere formalizzato entro una settimana dall'avvio del servizio.
L'Impresa dovrà indicare nell'offerta il totale giornaliero delle ore di lavoro che viene svolto da ciascuno operatore. L'orario di lavoro di ciascun addetto dovrà risultare da dispositivo elettronico marca tempo o, in mancanza, da apposito foglio firma da tenersi presso il terzo piano della sede della Corte dei conti.
Il servizio comprende anche la fornitura di una adeguata quantità del seguente materiale igienico sanitario come da capitolato tecnico.
Per tutta la durata dell'emergenza COVID-19 l'Impresa dovrà provvedere all'utilizzo di prodotti sanificanti certificati come stabilito dai protocolli dell'ASL e dell'INAIL nell'effettuazione delle pulizie ordinarie e dotare il proprio personale di idonei DPI di protezione personale -mascherine e guanti- nonché provvedere all'istruzione del personale per i comportamenti e precauzioni da tenere sul posto di lavoro ed in itinere anche in conformità con quelle impartite per il personale della Corte dei conti. Copia delle direttive impartite dalla ditta ai propri dipendenti dovrà obbligatoriamente essere trasmessa anche all'RSPP della Corte dei conti all'indirizzo serviziosaur.bolzano@corteconti.it.

Art. 4 - Durata del contratto

La durata del contratto è fissata in n. 12 (dodici) mesi. Il servizio dovrà essere espletato a partire dal **1° luglio 2020 al 30 giugno 2021** ed il prezzo è fisso ed invariabile.
Il contratto non è rinnovabile ma potrà essere disposta una proroga c.d. "tecnica", per non più di sei mesi dalla data naturale di scadenza, nel caso in cui al termine del contratto l'Amministrazione non fosse riuscita a completare la procedura per una nuova assegnazione. In tal caso l'Impresa è tenuta a continuare fa gestione del servizio alle stesse condizioni stabilite dal contratto scaduto per il tempo strettamente necessario a stipularne uno nuovo.
L'Amministrazione ha diritto di recesso qualora, nel corso del rapporto contrattuale, si verifichino situazioni che determinino la risoluzione del contratto come disciplinato con disposizioni di cui ai successivi articoli.

Art. 5 — Ammontare del contratto
Il canone per l'espletamento del servizio della durata di anni uno, da effettuare

alle condizioni del capitolato tecnico e delle presenti condizioni contrattuali particolari, dovrà essere formulato con il criterio del ribasso a corpo sull'importo complessivo presunto e pari a € 25.000,00 IVA esclusa, forfettario ed omnicomprensivo del materiale igienico sanitario e degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Art. 6 — Fatturazione, pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari

La fatturazione elettronica, redatta secondo le norme fiscali in vigore, dovrà essere intestata a Corte dei conti - Servizio di Supporto della Sezione regionale di controllo sede di Bolzano (C.F. 80218670588 - CULT BQ8LSF), viale Druso 36/A 39100 Bolzano.

Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture, che verranno emesse con cadenza mensile, con bonifico bancario tramite Tesoreria Provinciale dello Stato – sede di Bolzano – a favore dell'Impresa, previa verifica dell'esatta esecuzione del contratto effettuata dall'Amministrazione per mezzo dei suoi funzionari referenti incaricati.

L'impresa si impegna a rispettare gli obblighi sulla tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., e quelli imposti dall'articolo 3 da intendersi qui integralmente descritti. Il mancato rispetto della normativa citata costituisce causa di risoluzione del contratto con contestuale applicazione delle sanzioni di cui al successivo articolo 6 stessa legge. L 'Impresa dovrà comunicare il numero di conto corrente dedicato, il nominativo ed il codice fiscale del soggetto delegato ad operare sul conto e riportare sulla fattura il numero di CIG che l'Amministrazione avrà cura di comunicare. La fattura digitale priva del numero di CIG sarà respinta e l'impresa sarà tenuta all'emissione di fattura debitamente corretta.

L'impresa è tenuta a comunicare all'Amministrazione, entro e non oltre 7 giorni dalla stipula del contratto, i dati afferenti al conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, alla ricezione dei flussi finanziari relativi al contratto stipulato nonché le generalità e il. codice fiscale del/i soggetto/i dedicato/i ad operare sul conto/i corrente dell'Impresa contraente dedicato/i.

Art. 7 - Rapporti contrattuali

Salvo diverse disposizioni, l'Amministrazione, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti alle attività tecniche del presente contratto attraverso il funzionario incaricato dell'esecuzione del contratto.

Le indicazioni tecniche per l'espletamento delle attività sono indicate nel "capitolato tecnico" e saranno coordinate dal funzionario incaricato dell'esecuzione del contratto (direttore dell'esecuzione), che sarà designato dall'Amministrazione. Detto soggetto avrà il compito di predisporre, in accordo con l'Impresa, il verbale di inizio delle attività, controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel contratto e nei documenti di riferimento, controllare, in accordo con gli altri uffici competenti dell'Amministrazione, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a norme e consuetudini

dell'Amministrazione.
L'Impresa dovrà fare in modo che all'interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento al quale l'Amministrazione possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.
ln tal senso, l'Impresa si impegna a designare una persona responsabile della esecuzione del contratto (Referente del servizio per conto dell'Impresa), costantemente reperibile, il cui nominativo sarà indicato all'Amministrazione per iscritto prima dell'inizio del servizio. Il Referente del servizio provvederà, per conto dell'appaltatore, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del funzionario incaricato dell'esecuzione del contratto per conto dell'Amministrazione. L'Impresa è tenuta all'osservanza delle seguenti disposizioni:

a) ridurre al minimo indispensabile il consumo di acqua e di energia elettrica necessaria per l'espletamento del servizio;
b) spegnere appena possibile le luci dei locali in assenza di personale della Corte dei conti e spegnere comunque tutte le luci al termine dell'orario di pulizia;
c) verificare di aver chiuso tutti i rubinetti dell'acqua al termine dell'orario di pulizia;
d) chiudere appena possibile tutte le porte interne, esterne e le finestre dei locali e comunque al termine dell'orario di pulizia;
e) notificare tempestivamente al Referente dell'Amministrazione eventuali problemi o impedimenti connessi con lo svolgimento del servizio di pulizia.

Art. 8 - Responsabilità dell'Impresa
L'Impresa è responsabile di ogni danno che possa derivare all'Amministrazione contraente ed a terzi dall'adempimento del servizio di pulizia.
L'Impresa si impegna espressamente a mantenere e tenere indenne l'Amministrazione contraente da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie.
I danni dovuti ad incuria, negligenza, errori di conduzione saranno a totale carico dell'Impresa.
L'accertamento dei danni sarà effettuato da un rappresentante dell'Amministrazione contraente alla presenza di una persona, all'uopo incaricata dall'Impresa, in modo tale da consentirne la stima. Qualora l'Impresa non manifesti la volontà di partecipare all'accertamento in oggetto, l'Amministrazione contraente provvederà autonomamente. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dall'Impresa.
Qualora l'impresa o chi per essa, non dovesse provvedere al risarcimento od alla riparazione del danno nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, l'Amministrazione contraente è autorizzata a provvedere direttamente,

trattenendo l'importo sul compenso di prima scadenza ed eventualmente sui successivi con obbligo di immediato reintegro.
A tale riguardo l'Impresa deve presentare, al momento della stipulazione del contratto, idonea polizza assicurativa per tutta la durata dell'affidamento, stipulata con primaria Compagnia di Assicurazione, che copra ogni rischio di responsabilità civile per danni comunque arrecati a cose o persone nell'espletamento del servizio, con massimale unico non inferiore a € 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00) per sinistro, per persona e per animali o cose.
Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Art. 9. Cauzione definitiva

Entro 20 (venti) giorni dalla data di stipulazione del contratto, l'Impresa costituirà una garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.lgs 50/2016, a garanzia dell'osservanza dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali e del pagamento delle penalità eventualmente comminate, a sua scelta sotto forma di fidejussione bancaria o assicurativa oppure mediante deposito presso la tesoriera provinciale con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3. La mancata costituzione della garanzia comporterà la risoluzione del contratto.
La garanzia presentata dovrà contenere esplicito impegno a versare la somma stessa a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione entro 15 (quindici) giorni e dovrà in ogni caso escludere la preventiva escussione del debitore principale. Qualora l'Impresa affidataria non versi la cauzione definitiva nel termine stabilito, la Stazione appaltante potrà rivalersi direttamente sull'Impresa affidataria per le spese e per i maggiori danni sostenuti dall'Amministrazione.
La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto (12 mesi) e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.
In caso di decadenza dell'Impresa e o di inadempienza o di grave negligenza della stessa nel corso dell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione ha diritto di incamerare tutto o parte della cauzione prestata, salva l'azione di risarcimento danni.
L' Impresa è obbligata al pronto reintegro della cauzione di cui l'Amministrazione avesse dovuto valersene, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. Resta salvo per l'Amministrazione l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione dovesse risultare insufficiente.

Art. 10 - Sospensione dei servizi

L'Impresa non può sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale,

nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'Amministrazione.
L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell'Impresa costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa.
In tal caso l'Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell'impresa per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'Amministrazione e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

Art. 11 - Obblighi di riservatezza
L'Impresa avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l'Impresa sviluppa o realizza in esecuzione delle presenti prestazioni contrattuali.
L'Impresa si impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni, e conoscenze dell'Amministrazione di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.
Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dall'Impresa se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto dell'appalto. In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale. L'impresa contraente sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione.

Art. 12 - Trattamento dei dati personali
Le parti si impegnano a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 13 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
L'Impresa si obbliga ad ottemperare a tuta gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tuffi gli oneri relativi.
L'Impresa si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data

di stipula del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. L' Impresa si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Impresa anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.
AI fine di tutelare i livelli complessivi dell'occupazione il subentro alla Società cessante è regolamentato dal CCNL stipulato tra le Associazioni di categoria e le Organizzazioni sindacali.
L'Impresa si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Amministrazione, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai fini di cui sopra l'Amministrazione acquisirà le informazioni relative alla regolarità contributiva attestante la posizione contributiva e previdenziale dell'impresa DURC in conformità a quanto previsto dall'art. 15, comma 1 della legge 183/2011.
Nell'ipotesi di inadempimento documentato anche ad uno solo degli obblighi di cui ai commi precedenti l'Amministrazione si riserva di effettuare, sulle somme da versare (corrispettivo) all'impresa o da restituire (cauzione) una ritenuta forfettaria di importo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale complessivo, IVA esclusa. Tale ritenuta verrà restituita, senza alcun onere aggiuntivo, quando l'autorità competente avrà dichiarato che l'Impresa si sia posta in regola. L'impresa assume a proprio carico tutte le eventuali imposte e tasse inerenti all'espletamento del servizio, con rinuncia a diritto di rivalsa comunque derivatele nei confronti dell'Amministrazione.
L'impresa è tenuta altresì a far osservare a tutti i propri collaboratori e consulenti le disposizioni del "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici della Corte dei conti, emanato in attuazione del D.P. R. n. 62/2013, visionabile nel link "Amministrazione trasparente" del sito della Corte dei conti (www.corteconti.it).
Ai sensi dell'art. 1, comma 42, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (legge anticorruzione) che ha introdotto il comma 16 ter all'art. 53 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'Impresa, non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della Corte dei conti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione.
L'inosservanza delle sopra indicate disposizioni comporta la risoluzione dell'eventuale rapporto negoziale.

Art. 14 — Sicurezza e formazione del personale

L'Impresa è tenuta al rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e, ove necessario, dovrà intervenire con personale appositamente formato in materia con speciale riguardo all'attuale situazione di emergenza COVID-19.

E' obbligo e responsabilità dell'Impresa adottare nell'esecuzione dei lavori del servizio, autonomamente ed a sua esclusiva iniziativa e senza necessità di alcuna richiesta da parte dell'Amministrazione contraente, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie secondo le norme di legge, in particolare il d.]gs. n. 81 / 2008 e s.m.i., nonché i Decreti Legge, i D.C.P.M., i Decreti del Presidente della Provincia, le ordinanze ed i protocolli del Ministero della Salute e della locale Azienda Sanitaria relativi al COVID-19, per garantire l'incolumità sia delle persone addette ai lavori che dei dipendenti dell'Amministrazione e dei terzi, sollevando l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità in merito.
In ossequio alle vigenti disposizioni di legge, l'Impresa, prima dell'inizio dei lavori, dovrà presentare il Piano Operativo di Sicurezza contenente le misure di sicurezza e di igiene del lavoro che l'Impresa stessa si impegna ad attuare e far attuare nella esecuzione delle attività.
Oltre ad essere perfettamente a conoscenza della vigente normativa nazionale riguardante la sicurezza sul lavoro, che osserverà e farà osservare al proprio personale durante l'esecuzione dei lavori, l'Impresa dovrà adottare tutte le altre cautele o misure che si rendessero necessarie per prevenire qualsiasi tipo di infortunio nonché eventi comunque dannosi.
A tal proposito l'Impresa si obbliga a formare il proprio personale che verrà introdotto negli uffici dell'Amministrazione come previsto dall'art. 26 d.lgs. n. 81/2008.
L'Impresa, nell'esecuzione dei servizi, deve attenersi scrupolosamente alle prescrizioni contenute nel presente capitolato d'oneri, nonché, eseguire le attività descritte nell'allegato 2 nei tempi e nei modi concordati o comunicati dal referente incaricato dall'Amministrazione. Ogni irregolarità deve essere comunicata all' Amministrazione.
L' Impresa deve osservare le norme relative alla prevenzione infortuni sul lavoro, nonché le disposizioni in materia che eventualmente dovessero essere emanate durante la vigenza contrattuale.

Art. 15 - Controllo sull'esecuzione dei lavori

L'esecuzione dei lavori sarà sottoposta a verifica e controllo.
L'Amministrazione, per mezzo dei suoi incaricati, eserciterà la facoltà di controllo in merito all'esecuzione del servizio, anche con controllo sul rispetto di quanto indicato in sede di offerta (orari, procedure, materiali e macchinari impiegati, ecc.). In caso di inadempimenti o deficienze nell'esecuzione degli obblighi contrattuali, riscontrate in contraddittorio con l'incaricato dell'Impresa, l'Amministrazione ha la facoltà di ordinare, senza ulteriore compensazione, l'esecuzione immediata o la ripetizione dei lavori necessari per il regolare andamento del servizio.
Ove ciò non fosse possibile o conveniente per l'Amministrazione, gli incaricati di cui sopra provvederanno a quantificare l'importo delle prestazioni non eseguite, che verrà portato in detrazione dal compenso in prima scadenza.
Nel caso di reiterato inadempimento l'Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto, dandone avviso all'Impresa con semplice lettera raccomandata.

L'Amministrazione si riserva altresì il diritto di affidare la continuazione del servizio di pulizia ad altra ditta, addebitando all'Impresa inadempiente ogni eventuale maggior onere e qualsiasi altro danno che possa derivare all'Amministrazione, in conseguenza dell'inadempimento contrattuale.

Art. 16 — Inadempimenti e penalità

Fermo restando quanto già previsto nei precedenti articoli, l'Amministrazione avrà la facoltà di applicare le seguenti penali, previo contraddittorio tra le parti:

a) qualora l'Impresa non provveda ad effettuare i servizi non svolti entro i termini indicati nella diffida, previa contestazione iscritta dell'Amministrazione, verrà applicata da quest'ultima una penale, proporzionale alla gravità dell'inadempimento, fino ad un massimo del 30% del corrispettivo mensile. L'ammontare della penalità sarà addebitato sui crediti dell'Impresa, o sulla cauzione; nel caso di recidiva, si potrà applicare quanto previsto da] successivo art. 17.

b) qualora non vengano fornite entro i termini fissati le documentazioni e le certificazioni richieste dall'Amministrazione verrà applicata la penalità sub a).

c) in caso di ritardo nell'avvio dell'espletamento del servizio a partire, dalla data di consegna sarà applicata una penale giornaliera di € 100,00 (cento/00).

In caso di ulteriori inadempienze contrattuali verrà applicata una penale compresa tra euro 100,00 (cento/00) ed euro 500,00 (cinquecento/00), a seconda della gravità dell'inadempienza e della cadenza prestabilita per la prestazione mancata. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all'Impresa per iscritto dal Responsabile del procedimento.

L'impresa dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all'Amministrazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'Amministrazione ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate all' Impresa contraente le penali sopra indicate.

Art. 17 — Risoluzione per inadempimento.

L' Amministrazione si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Impresa contraente. In tal caso L'Amministrazione avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa contraente.

Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In ogni caso si conviene che l'Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa contraente con raccomandata a. r. , nei seguenti casi:

a) qualora fosse accertato il venir meno dei. requisiti morali richiesti dall'art. 38, d.lgs. n. 163/2006;

b) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione;

c) nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

ln caso di risoluzione del contratto, l'impresa si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio a favore dell'Amministrazione.

Art. 18 — Recesso

L' Amministrazione ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, mediante comunicazione scritta da inviare all'Impresa, nei casi di:

a) giusta causa;
b) reiterati inadempimenti dell'Impresa, anche se non gravi.

La giusta causa ricorre, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

1) qualora sia stato depositato contro l'Impresa un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga Io scioglimento, la liquidazione coatta, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Impresa contraente;

2) in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la sede dell'Amministrazione, che abbiano incidenza sull'esecuzione del contratto;

3) in caso di attivazione di Convenzione Consip "Facility management" qualora la stessa presenti un costo più basso.

4) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa affidataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione.

In caso di recesso dell'Amministrazione, l'Impresa contraente ha diritto al pagamento delle prestazioni, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 codice civile.

L' Amministrazione potrà recedere per qualsiasi motivo dal contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 codice civile con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Impresa contraente per iscritto, purché tenga indenne l'Impresa contraente delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

Resta inteso che in caso di cessazione dell'efficacia del contratto, per qualsiasi motivo essa avvenga, l'Impresa contraente sarà tenuto a prestare la massima

collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità nella prestazione del servizio oggetto del contratto.

Art. 19 -Divieto di subappalto, di cessione del contratto e del credito

II servizio non può essere subappaltato.

E' vietata, da parte dell'Impresa, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le vigenti disposizioni. E altresì fatto divieto di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti alla stessa dal presente contratto, nonché di conferire procure all'incasso.

In caso di inosservanza da parte dell'Impresa degli obblighi di cui al presente articolo, il contratto si intende risolto di diritto.

Art. 20 - Quinto d'obbligo

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto occorresse un aumento od una diminuzione dell'entità del servizio richiesto, l'Impresa sarà obbligata ad eseguire il servizio alle condizioni previste nel contratto, fino a variazioni che rientrino entro il 20% dell'importo dell'appalto ai sensi della normativa vigente m materia.

Art. 22 Offerta economica e Stipulazione del contratto.

Contestualmente all'invio dell'offerta economica dovranno essere restituiti le presenti Condizioni di Contratto, il Capitolato Tecnico e il Patto d'Integrità.

All'offerta economica dovranno essere allegati:

- la Relazione sulle modalità organizzative ed esecutive del servizio e delle forniture.
- la dichiarazione da rendersi ai sensi dell'art. 80 del D.lgs n. 50 del 2016 e s.m.i. - polizza assicurativa di cui all'art. 8 delle presenti condizioni.

Tutta l'indicata documentazione dovrà essere sottoscritta in originale o in formato digitale dal legale Rappresentante dell'Impresa che avrà cura di allegare copia di un valido documento di identità in caso di sottoscrizione non digitale.

II contratto sarà stipulato all'esito della verifica positiva dell'offerta economica e della documentazione richiesta dall'Amministrazione in sede di RDO. La mancata produzione della predetta documentazione sarà ostativa alla stipula del contratto.

Entro 48 ore dalla stipula del contratto, l'Impresa dovrà inviare alla casella di posta certificata dell'Amministrazione (bolzano.saur@corteconticert.it) la documentazione dell'avvenuto pagamento all'Agenzia dell'Entrate competente delle spese relative alla stipula del contratto.

Entro 20 (venti) giorni dalla stipula del contratto, l'Impresa dovrà inviare alla casella di posta certificata dell'Amministrazione (bolzano-saur@corteconticert.it) i seguenti documenti sottoscritti in originale o in formato digitale dal legale Rappresentante dell'Impresa.

1) garanzia definitiva di cui all'art. 9 delle presenti condizioni;
2) Comunicazione in ordine agli obblighi di tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010 6. La mancata produzione della documentazione comporterà l'immediata risoluzione del contratto

Tutta la documentazione richiesta dall'Amministrazione costituisce parte

integrante e sostanziale del contratto.

Art. 23. Soluzione delle controversie — Foro Competente — Domiciliazione delle parti

Le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto, saranno risolte dall'Autorità Giudiziaria Ordinaria di Bolzano, previo esperimento del tentativo di accordo bonario, ai sensi dell'art. 206, d.lgs. n. 50/2016.

Art. 24. Responsabile del procedimento e Direttore dell'esecuzione

Ai sensi degli artt. 101 e 102 del Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i., il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente incaricato della Sezione di Controllo sede di Bolzano e il Direttore dell'esecuzione come comunicato all'Impresa.

Il Direttore dell'esecuzione avrà il compito di procedere all'accertamento dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, certificandone la conformità ai sensi dell'art. 101 del Decreto Legislativo 50/2016.

Art. 25 Spese contrattuali

Le spese a qualsiasi titolo inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto sono a carico dell'Impresa.

Art. 26 - Disposizioni finali

Per quanto qui non previsto si richiamano le disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici.

Il Dirigente

Per accettazione dei ventisei articoli nessuno escluso

l' Impresa

Il Rappresentante legale

FRANCESCO PERLO
CORTE DEI CONTI
22.05.2020
13:16:12 UTC